

COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

COMUNE DI DOVERA	
11 DIC. 2024	
Prot. <u>1156</u>	Fasc.
Cat.	Cl. <u>6</u>

PARERE DEL REVISORE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016. Approvazione della relazione tecnica sulle partecipazioni societarie e l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione per l'anno 2024. Assunzione degli indirizzi per l'anno 2025 e delle deliberazioni conseguenti."

VERBALE NR. 13 DEL 10.12.2024

Il sottoscritto Dott. CONTI MATTIA Revisore Unico del Comune di Dovera, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 9 novembre 2023,

- **Visto** l'art. 239 - comma 1 - lettera b) n. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **Vista** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016. Approvazione della relazione tecnica sulle partecipazioni societarie e l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione per l'anno 2024. Assunzione degli indirizzi per l'anno 2025 e delle deliberazioni conseguenti.";
- **Visto** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- **Preso atto** che all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede una revisione periodica delle partecipazioni societarie;
- **Considerato**, in particolare, che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- **Preso atto** che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);
- **Rilevato** che per dette amministrazioni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano di razionalizzazione straordinaria, che tali soggetti hanno approvato ai sensi dell'articolo 24 del predetto D.lgs. 175/2016 nel corso del 2017;
- **Rilevato** che l'Amministrazione Comunale di Dovera ha adottato:

✓ con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 20.09.2017 la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.;

✓ con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19.12.2023 la revisione annuale periodica delle partecipazioni relativa all'esercizio precedente;

e che, a seguito di questa ultima revisione il Comune di Dovera risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;
 - Padania Acque S.p.A.;
 - Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A.;
 - Rei – Reindustria Innovazione società consortile a r.l.;
 - GAL Terre del Po 2.0 società consortile a r.l.;
 - GAL Terre del Po società consortile a r.l.;
 - GAL Oglio Po società consortile a r.l.;
- **Rilevato** che, a norma del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di revisione periodica, una volta approvato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta (per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare), dovrà essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei conti;
- Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione periodica disposta dall'articolo 20 sarà soggetta alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 20 del D.lgs.175/2016;
- **Preso atto** che la Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società presso il Dipartimento del Tesoro, ha formulato delle linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
 - **Preso atto** che con le predette linee guida risulta altresì necessario, nell'ambito del provvedimento, dare conto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione contenute nella revisione periodica dello scorso esercizio;
 - **Preso atto** che dalla Relazione tecnica per l'aggiornamento del piano di revisione annuale risultano da mantenere le società:
 - Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;
 - Padania Acque S.p.A.;
 - Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A.;
 - Rei – Reindustria Innovazione società consortile a r.l.;
 - GAL Terre del Po 2.0 società consortile a r.l.;
 - GAL Terre del Po società consortile a r.l.;

- GAL Oglio Po società consortile a r.l.;
- **Ritenuto** quindi il provvedimento completo e conforme al disposto normativo e alle indicazioni della Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società presso il Dipartimento del Tesoro;
- **considerato** che la presente deliberazione non modifica gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e non comporta un cambiamento nelle modalità di gestione dei servizi delle partecipate o la previsione di costituzione di un nuovo organismo partecipato;
- **Visto** il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente;

PRENDE ATTO

della proposta di deliberazione in questione avente ad oggetto "Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016. Approvazione della relazione tecnica sulle partecipazioni societarie e l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione per l'anno 2024. Assunzione degli indirizzi per l'anno 2025 e delle deliberazioni conseguenti." rilevandone la coerenza rispetto alla normativa recata dal TUSP.

Invita altresì l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse, anche ai fini della normativa sulle società a partecipazione pubblica in perdita;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

Dovera, 10/12/2024

Il Revisore

Dot. Conti Mattia

